



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTIVAZIONE
DELLE FIGURE DI "PROFESSORE/RICERCATORE
CON DOPPIA APPARTENENZA", DI "*RESEARCH
FELLOW*" E DI "*VISITING PROFESSOR*"**

Emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014



Regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor"

INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento.....	2
Capo I: Professore/ricercatore con doppia appartenenza.....	2
Art. 2 – "Professore/ricercatore con doppia appartenenza" in entrata	2
Art. 3 –"Professore/ricercatore con doppia appartenenza" in uscita	3
Art. 4 – Procedure di nomina e di autorizzazione.....	4
Capo II: "visiting professor" e "research fellow"	4
Art. 5 –"Visiting professor " e "research fellow"	4
Art. 6 - Requisiti dei candidati.....	5
Art. 8 – Modalità di valutazione	5
Capo III: Disposizioni comuni	5
Art. 10 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale	5
Art. 11 – Norme transitorie e finali	5

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. L'Ateneo intende attivare forme di collaborazione con esperti e studiosi incardinati in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, nonché prevedere la possibilità per i propri docenti e ricercatori di svolgere parte della loro attività nelle sopra citate strutture, al fine di:
 - accrescere la propria integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
 - facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
 - estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
 - potenziare le proprie capacità concorrenziali nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
 - garantire, più in generale, sistematiche e maggiori connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.
2. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, in particolare, in attuazione dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 142/2011 e dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010:
 - a) (Capo I) le procedure di attivazione di posizioni di utilizzo congiunto ("doppia appartenenza") di professori e ricercatori tra l'Università degli Studi di Trento e università o enti di ricerca anche stranieri;
 - b) (Capo II) le modalità di conferimento dei titoli di "visiting professor" e "research fellow " a esperti e studiosi, appartenenti a istituzioni di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione, che anche sulla base di specifici accordi stipulati dall'Ateneo con l'ente di appartenenza sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività formativa e/o attività di ricerca.

Capo I: Professore/ricercatore con doppia appartenenza

Art. 2 – "Professore/ricercatore con doppia appartenenza" in entrata

1. Ai professori e ricercatori di strutture italiane o straniere che svolgono attività didattica e/o di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento sulla base di una convenzione tra i due enti, o di un contratto tra l'Ateneo e l'interessato previo nulla osta dell'ente di appartenenza, è assegnato il ruolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza".
2. Il rapporto tra Ateneo e "professore/ricercatore con doppia appartenenza" è di norma disciplinato attraverso una convenzione con l'ente di provenienza. Nel caso di professori/ricercatori provenienti da enti stranieri, il rapporto può essere disciplinato anche tramite contratto stipulato con l'interessato, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato così come disciplinato al successivo comma 5, previo nulla osta rilasciato dall'istituzione di appartenenza.



Regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor"

3. La convenzione, redatta secondo quanto prevedono i decreti applicativi dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010, o il contratto individuano obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché gli oneri finanziari a carico dell'Università degli Studi di Trento.
4. Il ruolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza" può avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e può essere prorogato, fino ad un massimo di 5 anni complessivi, nei confronti dello stesso soggetto secondo le modalità specificate nella convenzione o nel contratto.
5. Il titolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza" è attribuito anche ai professori/ricercatori di enti stranieri chiamati a rivestire i ruoli di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12, L. 230/2005 o di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 ai sensi della normativa in materia di chiamata diretta, qualora mantengano impegni presso gli enti di provenienza che siano compatibili con lo status di professore/ricercatore presso l'Università degli Studi di Trento e previa convenzione con l'ente di provenienza, ovvero nulla osta nel caso di contratto individuale.
6. Il "professore/ricercatore con doppia appartenenza" è incardinato presso un Dipartimento o Centro per l'intera durata della convenzione o del contratto ed è conteggiato ai fini della valutazione dell'attività di ricerca delle strutture operata dall'Ateneo. Le modalità di partecipazione agli organi della struttura presso cui è incardinato sono definite nel regolamento della struttura.

Art. 3 – "Professore/ricercatore con doppia appartenenza" in uscita

1. Ai professori e ricercatori nei ruoli dell'Università degli Studi di Trento può essere consentito lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca presso altra struttura italiana o straniera, con l'attribuzione del titolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", nelle modalità precisate ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Attività presso strutture italiane, senza vincolo di subordinazione: può essere svolta solo dai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, previa stipula di convenzione.
3. Attività presso strutture straniere, senza vincolo di subordinazione, quantificabile fino a un impegno massimo di 12 settimane/anno: è compatibile con il regime di tempo pieno e può essere svolta come incarico esterno, ai sensi di quanto prevede l'art. 6, comma 10, L. 240/2010, e a condizione che tale attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.
4. Attività presso strutture straniere, quantificabile in un impegno superiore alle 12 settimane/anno: può essere svolta dai professori e ricercatori in regime di tempo pieno solo previa stipula di convenzione; alternativamente, anche con rapporto di lavoro subordinato, può essere svolta dai professori e ricercatori in regime di tempo definito, ai sensi di quanto prevede l'art. 6, comma 12, L. 240/2010, qualora valutata compatibile con l'adempimento degli obblighi istituzionali previsti per tale regime.
5. La convenzione, redatta secondo quanto prevedono i decreti applicativi dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010, individua obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché il trattamento economico da riconoscere al "professore/ricercatore con doppia appartenenza" in riferimento alla rideterminazione degli impegni istituzionali.
6. Il ruolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza" può avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e può essere prorogato, fino ad un massimo di 5 anni complessivi, nei confronti dello stesso soggetto secondo le modalità specificate nella convenzione o nel provvedimento di autorizzazione.
7. Relativamente al personale ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, è consentita l'attività didattica e/o di ricerca presso altra struttura italiana o straniera, con l'attribuzione del titolo di "ricercatore con doppia appartenenza", attraverso le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della tipologia di cui al comma 4, secondo periodo, specifica per il regime di tempo definito, non compatibile con tale figura.



Regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor"

Art. 4 – Procedure di nomina e di autorizzazione

1. La proposta di nomina a "professore/ricercatore con doppia appartenenza" di cui all'art. 2 nei confronti di professori/ricercatori di strutture italiane o straniere è deliberata dal Consiglio della struttura e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
2. La struttura, per l'attivazione della procedura di nomina per posizioni di cui all'art. 2, utilizza risorse a sua disposizione pari al costo complessivo a carico dell'Ateneo, così come definito nella convenzione o nel contratto. Il trattamento economico da riconoscere ai professori/ricercatori con doppia appartenenza è definito dal Senato Accademico, al quale compete anche deliberare in merito alle proposte di rinnovo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Lo svolgimento di attività presso altra struttura italiana o straniera di cui all'art. 3 che prevede l'attribuzione del titolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza" nei confronti di professori/ricercatori dell'Ateneo è autorizzata:
 - nel caso di cui all'art. 3, comma 2 e comma 4, primo periodo, tramite convenzione stipulata con l'ente di destinazione, proposta dalla struttura di appartenenza e approvata dal Senato Accademico;
 - nel caso di cui all'art. 3, comma 3 e comma 4, secondo periodo, dal Rettore, previa acquisizione del parere del responsabile della struttura di appartenenza, che valuta la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali, e del Senato Accademico.
4. La struttura, nelle fattispecie di cui all'art. 3, commi 2 e 4, può utilizzare le risorse eventualmente rese così disponibili per finalità coerenti con lo sviluppo della medesima.

Capo II: "visiting professor" e "research fellow"

Art. 5 – "Visiting professor" e "research fellow"

1. Le strutture accademiche possono avvalersi di professori e ricercatori che, nell'arco di un anno accademico e per un periodo di tempo definito, svolgano attività prevalente di didattica all'interno dei corsi di studio e dei dottorati attraverso l'utilizzo della figura di "visiting professor".
2. Le strutture accademiche possono avvalersi di esperti e studiosi che, nell'arco di un periodo continuativo da minimo due a massimo cinque anni, svolgano attività prevalente di ricerca partecipando a progetti di ricerca finanziati su base nazionale ed internazionale, e svolgano eventualmente attività didattica nei dottorati attraverso l'utilizzo della figura di "research fellow".
3. La collaborazione con il "visiting professor" e il "research fellow" avviene secondo le modalità che saranno individuate nella convenzione o nel contratto di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dall'art. 8.
4. Il "visiting professor" e il "research fellow" possono aver diritto al voto attivo per quanto attiene al funzionamento ordinario della struttura di riferimento, rispettivamente nelle materie relative alla didattica e alla ricerca, secondo quanto prevedono nello specifico i regolamenti delle strutture; non hanno diritto al voto attivo per gli altri organi di Ateneo né alcun diritto al voto passivo per tutti gli organi.
5. I titoli, di cui al presente articolo, non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Trento.
6. Il "visiting professor" e il "research fellow" hanno accesso ai locali, alle infrastrutture informatiche, ai laboratori ed, in generale, ai servizi erogati direttamente dall'Ateneo, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti decisi dalla struttura proponente e funzionali alle attività da realizzare.
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, dei soggetti di cui al presente articolo, i quali dovranno uniformare la propria condotta ai codici di comportamento, alle disposizioni contenute nei regolamenti e, in generale, alle politiche dell'Università degli Studi di Trento, oltre che alle norme di sicurezza.



Regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor"

Art. 6 - Requisiti dei candidati

1. Possono ricoprire posizioni di "*Visiting professor*" professori e ricercatori appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione e che siano in possesso di curriculum scientifico di elevato livello.
2. Possono ricoprire posizioni di "*Research Fellow*" esperti e studiosi appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione, e che siano in possesso di curriculum scientifico di elevato livello.

Art. 7 – Procedura di nomina

1. La struttura predispone un "piano di attività scientifiche e/o formative" che identifica profilo, obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto al professore/ricercatore/studioso proposto per la nomina, nonché i risultati attesi dalla collaborazione.
2. Fa parte del predetto piano il curriculum, l'eventuale convenzione tra l'Ateneo e l'ente di appartenenza del professore/ricercatore/studioso o il contratto con lo stesso. Tali documenti devono contenere gli elementi che qualificano la collaborazione, oltre che disciplinare le modalità di recesso, anche con riferimento agli esiti della valutazione di cui all'art. 8.
3. La definizione della convenzione o del contratto è condizione necessaria per la valutazione del "piano di attività scientifiche e/o formative" da parte del Senato Accademico, secondo quanto indicato nel successivo articolo 8, e dell'approvazione del piano con conseguente attribuzione del titolo al professore/ricercatore/esperto proposto dalla struttura.

Art. 8 – Modalità di valutazione

1. Il Senato Accademico definisce i criteri di valutazione del "piano di attività scientifiche e/o formative" e valuta le proposte presentate dalle strutture (valutazione *ex ante*).

Capo III: Disposizioni comuni

Art. 10 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dalle figure di cui ai capi I e II nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Trento e alla struttura coinvolta, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui al presente regolamento, pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.
2. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti dalle figure di cui ai capi I e II nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Trento saranno regolati anche all'interno della convenzione o del contratto di cui ai precedenti articoli, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono attività presso enti stranieri al momento dell'entrata in vigore dello stesso. Ad essi viene assegnato un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, per attivare le procedure autorizzative previste dall'art. 4, comma 3.